



istituto  
nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

Direzione Centrale Pensioni  
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626  
Fax. 0651017625  
e-mail: [dctrattpensUffI@inpdap.it](mailto:dctrattpensUffI@inpdap.it)

Roma, 21/09/2007

Ai Direttori delle Sedi Provinciali  
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Al Ministero degli Affari

Esteri

D.G.A.A.B.P. – Uff. V°

00100

R O M A

**NOTA OPERATIVA N. 29**

e p.c.

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

**OGGETTO:** Detrazione per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (**legge finanziaria 2007**).

La norma indicata in oggetto riconosce, come è noto (vedi nota operativa n. 72/2006), per i soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR approvato con d.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al richiamato art. 12, comma 2 (€ 2.804,51), compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Il medesimo comma 1324 della legge finanziaria 2007 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della documentazione necessaria per il conseguimento del beneficio in argomento.

Ciò premesso, si fa presente che il decreto n. 149, emanato – in attuazione della citata norma – in data 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 c.m., **ed entrato in vigore il 25 settembre 2007**, stabilisce i requisiti che i richiedenti devono possedere, ai fini che qui interessano, e che devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il riferito decreto prevede, **all'art. 1**, che i richiedenti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia devono attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le stesse sono cessate;
- b) che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori del territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a €2.840,51;
- c) di non fruire nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che si allega in copia, è comunque disponibile nel sito Internet dell'Istituto [www.inpdap.gov.it](http://www.inpdap.gov.it).

Per completezza d'informazione si riportano gli Stati membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) nonché gli Stati compresi nella lista di cui al citato decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996, recante "Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana": Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,

Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam.

**L'art. 2** del decreto in esame dispone che per i richiedenti residenti in Paesi diversi da quelli suindicati, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, l'attestazione è effettuata mediante:

- 1) documentazione originale prodotta dall'Autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione parte del prefetto;
- 2) documentazione con apposizione dell'*Apostille*, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja in data 5 ottobre 1961, riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.  
Si fa presente che l'*apostille* che è una specifica annotazione che deve essere apposta sull'originale del certificato rilasciato dalle Autorità competenti del Paese interessato, da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione stessa; ne consegue che in presenza dell'*apostille*, non è necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le Autorità consolari;
- 3) documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conferme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

**L'art. 3** del decreto in commento stabilisce, inoltre, che ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), per il tramite del sostituto d'imposta, l'attestazione richiesta è parte integrante della dichiarazione di spettanza delle detrazioni. A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera a) del d.P.R. 29/9/1973, n. 600, "le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi". In sede di controllo l'Agenzia delle entrate può, quindi, chiedere ai richiedenti delle detrazioni per carichi di famiglia, residenti all'estero, di esibire la certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle detrazioni.

Da ultimo, si precisa che le modalità attuative delle detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR sono state illustrate con nota operativa n. 72/2006 di questa Direzione Centrale e con nota n. 2053 di prot. in data 21 dicembre 2006 della Direzione Centrale Affari Generali e Legislativi – Ufficio Tributi, nonché con la circolare n. 15/7 diramata in data 16 marzo 2007 dall'Agenzia delle entrate.

La Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero sono invitate a dare la massima diffusione alla presente nota operativa, che viene inviata per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**Dr. Costanzo GALA**

f.to Dr. Gala



**DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO  
ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA  
Previste dall' articolo 12 del Tuir (D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni)**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ stato civile \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_,  
titolare della pensione iscrizione n. \_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità civile e penale per le  
dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**DICHIARO**

di aver diritto, a decorrere dal \_\_\_\_\_, all'applicazione di:  
(barrare con una X le caselle interessate)

- Detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (art. 12);
- Detrazione per il primo figlio, in assenza del coniuge;
- Detrazione nella misura del **50%** per n. \_\_\_\_\_ figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati;
- Detrazione nella misura del **100%** per n. \_\_\_\_\_ figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati;
- Detrazioni nella misura del \_\_\_\_\_ % per n. \_\_\_\_\_ altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- Detrazione prevista se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, solo redditi di terreni per un importo non superiore a 185, 92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

**COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Cognome e Nome	Relazione di parentela	Codice fiscale	Reddito complessivo
1)	(richiedente)		
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			

- le persone indicate al n. .... sono portatrici di handicap.
- non fruisce di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia nel Paese di residenza e in nessun altro Paese.

**Reddito complessivo del dichiarante stimato per l'anno in corso: € \_\_\_\_\_**

La presente dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto, oppure inviata per via telematica, posta, fax firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (art. 38 d.P.R. 445/2000).

**Io sottoscritto mi impegno a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.**

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

<b>AVVERTENZE:</b>	La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che il familiare posseda un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore al limite annualmente stabilito.
--------------------	--